



COMUNE DI ACQUARO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO
POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18.03.2026

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia¹ ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla gestione delle case funerarie e delle sale del commiato, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) per «**attività cerimoniale funebre**» si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l'accoglimento e la temporanea permanenza di feretri o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare:
 - 1) per «**casa funeraria**» si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge per l'attività funebre, rispondente ai requisiti igienico sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto d'indirizzo e di coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche) e alle disposizioni della presente legge ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso luoghi pubblici, abitazioni private, strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto, tecnicamente equiparate e strutturate a deposito di osservazione. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto verso il luogo di destinazione finale;

- 2) per «**sala del commiato**» si intende la sala, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio;
- b) per «**attività di polizia mortuaria**», si intendono le attività di autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla legge regionale;
- c) - **attività funebre**: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari, vendita di feretri ed altri articoli funebri, in occasione del funerale, trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero;
- d) per «**attività necroscopiche**» si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in essere:
- 1) dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente ovvero gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla vigente normativa statale:
- 1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di assenza di altri soggetti che possano provvedere all'eventuale trasporto o alla sepoltura nel cimitero. Per "disinteresse" si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;
- 1.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, o per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del servizio sanitario nazionale;
- 2) dal servizio sanitario provinciale, quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio della azienda sanitaria provinciale (ASP) di riferimento;
- e) **autofunebre**: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salma o cadavere;
- f) **autopsia**: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- g) **avente diritto alla cessione**: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- h) **bara o cassa**: cofano destinato a contenere un cadavere;
- i) «**cadavere**», si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell'accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente;
- j) **camera mortuaria o deposito mortuario**: luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, urne cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione;
- k) **ceneri**: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

¹ Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, **legge regionale 29 novembre 2019, n. 48**.

- l) **cinerario**: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- m) **cimitero**: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- n) **colombario o loculo**: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, o di uno o più contenitori di resti ossei, o di una o più urne cinerarie;
- o) **concessione cimiteriale**: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- p) **contenitore di resti ossei**: contenitore di ossa o resti mortali;
- q) **cremazione**: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- r) **decadenza di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza, per inadempienza del concessionario;
- s) **deposito di osservazione**: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- t) **deposito provvisorio**: sepoltura o luogo all'interno del cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri, contenitori di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in attesa della tumulazione definitiva;
- u) **dispersione**: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- v) **estinzione di concessione cimiteriale**: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- w) **estumulazione**: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione in resti ossei così da liberare lo spazio per un nuovo feretro. L'estumulazione si rende necessaria anche per risanare colombari o nicchie interessati da fenomeni percolativi;
- x) **estumulazione ordinaria**: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in colombario stagno, e dieci anni, se eseguita in colombario aerato;
- y) **estumulazione straordinaria**: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in colombario stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in colombario areato o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- z) **esumazione**: dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato;
- aa) **esumazione ordinaria**: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- bb) **esumazione straordinaria**: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell'autorità giudiziaria;
- cc) **feretro**: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

- dd) **crematorio**: struttura di servizio al cimitero destinata a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- ee) **fossa**: buca di adeguate dimensioni scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- ff) **gestore di cimitero o crematorio**: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- gg) **imbalsamazione**: trattamento inteso a conservare inalterato il cadavere;
- hh) **impresa funebre o di onoranze o pompe funebri**: soggetto esercente l'attività funebre;
- ii) **incaricato del trasporto**: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- jj) **inumazione**: sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno;
- kk) **nicchia cineraria**: vano destinato alla conservazione di una o più urne cinerarie;
- ll) **obitorio**: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- mm) **operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre**: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- nn) **ossario**: vano destinato alla conservazione di contenitori di resti ossei e/o una o più urne cinerarie;
- oo) **ossario comune**: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- pp) **parti anatomiche riconoscibili**: gli arti inferiori, superiori o le parti di essi, di persona o di defunto a cui sono stati amputati;
- qq) per «**resto mortale**» o «**indecomposto**», si definisce il risultato della incompleta mineralizzazione di un cadavere inumato o tumulato dopo il periodo di custodia cimiteriale disposto dalle norme;
- rr) **resti ossei od ossa**: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ss) **revoca di concessione cimiteriale**: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- tt) per «**salma**», si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento della morte;
- uu) per «**servizi funebri**», si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni:
- 1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona;
 - 2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria;
 - 3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione;
 - 4) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione;

- 5) eventuale gestione di case funerarie;
- vv) per «**trasporto funebre**», si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla legge regionale, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre.

Articolo 3 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio.
3. Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento, come precisato al successivo articolo 88.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria di competenza comunale vengono effettuati in forma singola o associata, eseguiti direttamente, gestiti con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, nonché, per gli aspetti igienico-sanitari, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda sanitaria provinciale. (ASP).

Articolo 4 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente che penalmente.

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
 - e) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
 - f) le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e nel caso in cui sia

- espressamente previsto nell'atto di concessione che tale l'onere è a carico del gestore del cimitero;
- g) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto e);
 - h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.
4. Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti², può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

Capo II

Depositi di osservazione, obitori e case funerarie

Articolo 7 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato³.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

² Art. 42, comma 2, lettera f), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

³ Art. 64, D.P.R. n. 285/1990.

5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP, nel rispetto delle disposizioni vigenti⁴.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Articolo 8 – Case funerarie e sale del commiato

1. Per “**casa funeraria**” si intende la struttura privata gestita da soggetti certificati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla legge regionale, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso luoghi pubblici, abitazioni private, strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto tecnicamente equiparate e strutturate a deposito di osservazione. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto verso il luogo di destinazione finale.
2. Per “**sala del commiato**” si intende la sala, collocata all'interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio, ma comunque al di fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso;
3. La casa funeraria deve disporre di spazi per la sosta e per la preparazione dei defunti e di una camera ardente o sala del commiato. In termini di accessibilità, devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonome, senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.
4. I requisiti minimi strutturali che devono possedere le case funerarie sono:
 - a) locale di osservazione o di sosta delle salme;
 - b) camera ardente o sala di esposizione;
 - c) locale di preparazione dei defunti;
 - d) servizi igienici per il personale;
 - e) servizi igienici per i dolenti;
 - f) sala per onoranze funebri al feretro;
 - g) almeno una cella frigorifera e una sala climatizzata;
 - h) deposito per i materiali;
 - i) rimessa funebre anche esterna alla struttura;
 - j) uffici.
5. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio-sanitarie e socio-assistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere

⁴ D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private e assimilabili per lo svolgimento dei servizi mortuari.

6. La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria o deposito d'osservazione, all'interno della quale possono essere presenti anche una o più sale destinate alla custodia e all'esposizione dei defunti, nonché alla celebrazione e al commiato, sono consentite ai soggetti esercenti l'attività funebre in possesso diretto dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1.
7. "Le case funerarie, fatte salve quelle già esistenti e autorizzate alla data del 31 luglio 2023:
 - a) dispongono, in relazione ai volumi delle attività da effettuare, di locali destinati ad ospitare le salme e i feretri, di locali destinati ad ospitare feretri sigillati per i riti di commiato, nonché di locali di supporto e di servizio, aventi i requisiti strutturali di cui all'articolo 13-bis;
 - b) non possono trovarsi a distanza inferiore a cinquecento metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a cinquecento metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali;
 - c) se collocate in edifici aventi anche altre funzioni, assicurano un accesso indipendente e dedicato per tutte le attività connesse alle stesse case funerarie.
8. Presso le case funerarie possono essere custoditi i feretri sigillati per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione. In ogni caso sono assicurate idonee condizioni di conservazione.
9. Il numero di feretri in custodia di cui al comma 8 non può essere superiore al numero delle sale a disposizione per l'osservazione delle salme e per la celebrazione dei riti del commiato.
10. Le sale del commiato e i locali per l'osservazione delle salme presenti nella casa funeraria possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso la camera di commercio.
11. L'accesso alle case funerarie per il personale e per i feretri è distinto dall'accesso dei dolenti.
12. L'impresa funebre definisce gli orari di apertura al pubblico della casa funeraria, le modalità di fruizione dei servizi della medesima e le relative tariffe."

Articolo 8 bis - Requisiti strutturali delle case funerarie

1. Le case funerarie di cui all'articolo 8 devono possedere i seguenti requisiti strutturali:
 - a) le sale destinate a celebrare i riti di commiato, eventualmente differenziate per capienza e dotazioni, sono dotate di regolare aerea illuminazione naturale o artificiale ed hanno dimensioni, configurazione, arredi, finiture e servizi adeguati ad offrire condizioni di decoro per l'accoglienza dei partecipanti ai riti. Possiedono inoltre superficie minima non inferiore a 30 metri quadri, con lato minimo di 5 metri;
 - b) annesso a ciascuna sala è presente almeno un locale o spazio per l'attesa dei dolenti;
 - c) le pareti che separano le sale destinate ai riti di commiato dai restanti locali possiedono valori dell'indice del potere fonoisolante apparente R_w , così come definito nel dpcm 5 dicembre 1997, almeno di 55 dB(A);
 - d) i percorsi dei feretri all'interno della casa funeraria sono distinti dai percorsi dei dolenti, senza alcuna possibilità di interferenza temporale;

- e) la casa funeraria è dotata di uno o più locali ufficio da utilizzare per il disbrigo delle attività amministrative e per i colloqui con i dolenti. Nei pressi dei locali ufficio è presente idoneo spazio o locale destinato all'attesa dei dolenti regolarmente aeroilluminato;
- f) nelle aree a cui hanno accesso i dolenti è presente almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili. Per le case funerarie con più di tre sale di osservazione è previsto almeno un servizio igienico aggiuntivo
- g) il personale addetto usufruisce di servizi igienici ad uso esclusivo, nonché di idoneo locale spogliatoio adeguatamente attrezzato, destinato alla preparazione del medesimo;
- h) nella cella frigorifera o nell'eventuale locale refrigerato la temperatura è compresa tra 1 e 5 gradi Celsius (° C);
- i) la continuità dell'alimentazione elettrica della cella frigorifera o nel locale refrigerato è assicurata da un gruppo di continuità di adeguata capacità o mediante altro impianto con caratteristiche equivalenti;
- j) la capienza massima delle celle frigorifere o dell'eventuale locale refrigerato deve corrispondere al numero di feretri che possono essere custoditi presso la casa funeraria. Le dimensioni del locale refrigerato sono tali da consentire la movimentazione meccanizzata dei feretri;
- k) nel locale per la preparazione delle salme sono collocati un tavolo in materiale durevole, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile ed un lavandino con leva clinica. Nello stesso locale le pareti e i pavimenti, facilmente lavabili e disinfettabili, devono essere privi di connessione ad angolo;
- l) deve essere previsto uno spazio o un locale per il deposito di rifiuti e di materiale sporco;
- m) in tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aeroilluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa vigente nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d'uso commerciale. Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali di preparazione ed osservazione delle salme non devono prevedere il ricircolo dell'aria;
- n) tutti i locali sono muniti di idoneo impianto di illuminazione d'emergenza;
- o) in tutte le aree accessibili ai visitatori è garantito il requisito di visitabilità per le persone con ridotta capacità motoria.”.

Capo III

Feretri

Articolo 9 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASP o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

5. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

Articolo 10 - Verifica e chiusura feretri

1. La verifica del feretro è affidata all'incaricato al trasporto, che pertanto assume la veste di incaricato di pubblico servizio.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASP o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'ASP.
4. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, il corretto confezionamento per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusa vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP o suo incaricato.
3. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
4. La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 10.
5. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
6. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASP, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno può essere fatto, purché sia dotato di autorizzazione ministeriale.
8. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
9. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di

legno, purché sia dotato di autorizzazione ministeriale e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.

10. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
11. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi dotati di autorizzazione ministeriale, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 12 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Capo IV

Trasporti funebri

Articolo 13 - Trasporti funebri – Criteri e tipologie

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto di salma comprende il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione quali l'abitazione del defunto o di un avente titolo, servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, la casa funeraria entro ventiquattro ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o non sia intervenuto l'accertamento della morte, con la certificazione prevista⁵, nel rispetto delle norme sanitarie e su tutto il territorio regionale.
3. Il trasporto di cadavere, previamente autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso, comprende la raccolta e la decorosa composizione nel feretro del defunto, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la sosta per cerimonie civili o religiose dal luogo in cui è stato sigillato al luogo di destinazione, quali un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze, nonché la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
4. Il responsabile della polizia mortuaria controlla che, nello svolgimento dei trasporti funebri, sia presente un numero di addetti pari a quello individuato nel documento di valutazione dei rischi predisposto ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro⁶.

Articolo 14 – Svolgimento dei Trasporti funebri

⁵ Art. 12, comma 10, L.R. n. 48/2019.

⁶ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

1. Il trasporto di salma o di cadavere, previamente identificato a cura dell'addetto al trasporto, è riservato ai soggetti titolati alla sua esecuzione e deve essere effettuato con un'autofunebre e con personale numericamente sufficiente, in conformità alle normative vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica, di servizi funebri, di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.
3. Tutti i trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
4. L'addetto al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:
 - a) l'identità del cadavere;
 - b) che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - c) i nominativi dei necrofori o portantini utilizzati e i dati dell'autofunebre che, in concreto, eseguono il trasporto.
5. L'addetto al trasporto funebre appone i sigilli per i trasporti fuori Comune e ne è responsabile; egli, inoltre, redige il verbale di verifica in duplice originale in modo che un esemplare accompagni il feretro fino a destinazione e l'altro sia conservato dall'incaricato del trasporto. Il Comune di destinazione trasmette copia del verbale di verifica al Comune in cui è avvenuto il decesso.
6. Il medico intervenuto al momento della constatazione del decesso certifica preventivamente, qualora non sussista pericolo per la salute pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato o malattie infettive, la possibilità del trasferimento della salma, in tutto il territorio regionale, con l'impiego di un contenitore rigido o flessibile, impermeabile sul fondo ma in grado, contemporaneamente, di permettere passaggio di aria così da consentire la respirazione se vi fossero segni di vita, entro la durata del periodo di osservazione, presso strutture obitoriali o case funerarie autorizzate, previa richiesta dei familiari; la visita necroscopica, se non già eseguita prima del trasporto, compete all'ASP del luogo in cui si svolge il residuo periodo d'osservazione.
7. La certificazione rilasciata dal medico intervenuto al momento del decesso⁷ è titolo valido per il trasferimento della salma. Dell'eventuale trasferimento è data comunicazione dal soggetto esercente attività funebre incaricato, anche per via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e che rilascia l'autorizzazione al trasporto, al Comune di destinazione della salma e all'ASP competente per territorio nel luogo di destinazione della salma.
8. Il responsabile della struttura ricevente, o un suo delegato, registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto, e trasmette tali informazioni, anche in via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune ove è destinata la salma, nonché all'ASP competente per territorio nel luogo di destinazione della stessa. Se l'accertamento della morte non è stato eseguito nel luogo del decesso, il Comune di destinazione della salma deve darne notizia al medico necroscopo

⁷ Art. 12, comma 10, L.R. n. 48/2019

affinché effettui detto accertamento, che è trasmesso, anche in via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso per il rilascio della relativa documentazione.

9. In caso di pericolo per la salute pubblica, il trasferimento di salma è autorizzato dal medico necroscopo che detta, altresì, le cautele da osservare in concreto.

Articolo 15 - Cerimonie di commiato

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, sia gli organizzatori di cerimonie laiche, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma o il cadavere può sostare:
 - in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa;
 - nella casa funeraria per il tempo necessario per lo svolgimento dei servizi richiesto dai dolenti.

Articolo 16 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASP dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 17 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Comune in cui è avvenuto il decesso.

Articolo 18 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto di ceneri e di ossa umane non ha controindicazioni igienico-sanitarie e può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.
2. Il trasporto di resti mortali da un cimitero ad altro cimitero o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del Comune ove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 41.

Articolo 19 - Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità stabilite dalla normativa vigente.

TITOLO II CIMITERI

Capo I Cimiteri

Articolo 20 - Elenco cimiteri

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:⁸
 - a) cimitero di Acquaro
 - b) Cimitero Limpidi

Articolo 21 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla normativa vigente⁹.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li svolge mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla normativa vigente¹⁰.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui alla normativa vigente¹¹ salvo altre disposizioni.

⁸ Art. 337, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

⁹ Art. 102 e 105, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

¹⁰ Artt. 31, 112, 113 e 114, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

¹¹ Artt. 52, 53 e 81, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASP controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Capo II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 22 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente e dal successivo art. 26.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 23 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano regolatore cimiteriale è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASP. ed ARPA, nelle forme previste dalla normativa vigente.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

- c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - i) camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - j) locali per il personale di custodia;
 - k) obitorio;
- l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui al successivo comma 9.
 6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
 7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
 8. Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
 9. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Capo III

Inumazione e tumulazione

Articolo 24 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.

5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 25 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui alla normativa vigente.

Articolo 26 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, realizzata secondo le norme vigenti.
4. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
5. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme vigenti.
7. Per quanto concerne i loculi situati nei reparti più recenti il materiale utilizzato per le lapidi sarà deciso dall'amministrazione comunale nell'avviso/bando di assegnazione.

Articolo 27 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 6 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 12 mesi.
4. Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.
5. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 28 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 36.
5. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
- 6. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere, direttamente su di essi o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo e la falda idrica.
- 7. Il tempo di reinumazione è stabilito in:
 - a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) due anni in nel caso si ricorra all'impiego delle predette sostanze.
- 8. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 29 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
- 4. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 30 - Esumazione straordinaria

- 1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nel periodo ottobre – aprile, fatti salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria e anche nel periodo maggio - settembre nei comuni montani per i quali il regolamento di igiene lo consenta. L'esumazione straordinaria di salme di persone morte per malattia infettiva, si eseguono trascorsi due anni dal decesso, senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- 3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.
- 4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASP dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato

dall'ASP, salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASP

Articolo 31 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
11. I feretri estumulati dopo venti anni sono inumati. dopo avere creato le condizioni per la ripresa del processo di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione, direttamente su di essi o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire il suddetto processo, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo e la falda idrica.
12. Il tempo di inumazione è stabilito in:
 - a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) due anni in nel caso si ricorra all'impiego delle predette sostanze.

13. Per le estumulazioni effettuate prima dei venti anni dalla tumulazione, il periodo di inumazione è di dieci anni.

Articolo 32 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista nel caso che queste vengano eseguite dal comune.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 33 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 34 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 35 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V

Cremazione

Articolo 36 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Articolo 37 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - c)) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del

- comune di ultima residenza del defunto;. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- d) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Direttore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - e) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - f) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
2. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Articolo 38 - Urne cinerarie

- 1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
- 2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
- 4. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento è accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da una impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, l'ufficio competente rilascia apposita autorizzazione al trasporto, in cui sono indicate le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.
- 5. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
- 6. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 39 - Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie

- 1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
- 2. la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al precedente art. 37, comma 1 lettera b), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
- 3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;

- b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
4. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:
- a) in mare ad almeno mezzo miglio dalla costa;
 - b) in natura a oltre 200 metri da centri abitati o da qualsiasi insediamento;
 - c) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
6. L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune.
7. L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.
8. Dalla richiesta dovranno risultare:
- a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
 - b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
 - c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - i. a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - ii. a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - iii. a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.
9. L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili) idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.
10. Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alla normativa vigente.
11. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.
12. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.
13. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.
14. In caso di affidamento personale, l'ufficio competente annota, nell'apposito registro, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna e quelle del defunto. Se l'affidatario

intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna conferisce la stessa a un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne, per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri. L'affidatario comunica l'avvenuto conferimento dell'urna al Comune di partenza e a quello di destinazione, per le necessarie registrazioni. È altresì ammesso l'ulteriore affidamento personale dell'urna a un altro familiare ovvero al convivente. L'affidatario conserva l'urna in locale idoneo, teca o similare, che abbia destinazione stabile e sia garantito da ogni profanazione.

15. L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il Comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo cimiteriale situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.

Capo VI

Polizia dei cimiteri

Articolo 40 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico per il Cimitero di Acquaro, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 41 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 42 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 43 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 44 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 84.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 45 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 46 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 35 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

Capo I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 47 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 26, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite normativa vigente rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, regolata da schema di contratto - tipo allegato al presente Regolamento (Allegato A), è stipulata previa assegnazione del manufatto o del suolo da parte del servizio Tecnico, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;

- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 48 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (Cappelle);
 - b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma seguente.
4. È consentito il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i trenta anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.
5. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.
6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Articolo 49 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 4, lettera a) dell'art. 47, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne. L'assegnazione dei loculi se non diversamente previsto avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione o con la formazione di una graduatoria a seguito di avviso/bando.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente:
 - a) di età superiore a 60 anni che abbia il coniuge o parenti o affini entro il 3° grado tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui comma 4, lettera b) dell'art. 47, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare o/e secondo la formazione di graduatoria a seguito di avviso/bando o/e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Articolo 50 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 49, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono per successione ereditaria o testamentaria.
3. La famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b) i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - c) il coniuge;
 - d) i generi e le nuore;
 - e) i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.
6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
7. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
8. In caso di manifestazione di volontà testamentaria del defunto e in assenza di eredi, i diritti e gli obblighi in capo alla concessione sono trasmessi al legatario.
9. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
10. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
11. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

12. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
13. Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, rapportata agli anni di concessione provvisoria. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 60, nel caso di traslazione dalla tomba prima della scadenza della concessione provvisoria, ai congiunti che ne faranno richiesta verrà rimborsata una somma rapportata agli anni di residua durata della concessione non usufruita.
14. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 51 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La cura e la manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.
4. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.
5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
6. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone di cui al comma 2, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
7. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al suddetto canone di manutenzione, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'esenzione dal pagamento per parte o per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Articolo 52 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 63 ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II

Divisione, Subentri, Rinunce

Articolo 53 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 47 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 47, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i

concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 50, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 54 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
 - a. al 90% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
 - b. all'80% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;
 - c. al 50% della tariffa in vigore tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;
 - d. al 30% della tariffa in vigore tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
 - e. al 20% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.
3. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.
4. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa per la riconcessione del manufatto in vigore al momento della rinuncia.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 55 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
2. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
3. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

4. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
5. per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 56 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. Ai concessionari può essere riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 57 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'art. 47, comma 4, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della

possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dall'art. 65, comma 3.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III

Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 58 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 59 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro "30" giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 50;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 52, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 51;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sul sito Internet dell'Ente e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
1. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 60 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 61 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 48 o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla normativa vigente.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Imprese e lavori privati

Articolo 62 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno presentare apposita SCIA, CILA, CIL al competente Ufficio Tecnico tramite la Piattaforma SUE, corredata dal DURC (documento unico di regolarità contributiva), con l'indicazione della data di inizio dei lavori
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II - capo VI del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 63 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 64 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 65 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 66 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Articolo 67 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 68 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 69 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale di cui agli artt. 62 e 63.

Articolo 70 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Capo II

Onoranze funebri

Articolo 71 - Impresa funebre

1. Le imprese di servizi funebri svolgono la loro attività secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.
2. I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell'apposita certificazione comunale rilasciata previa istruttoria in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale.
3. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi "ed è obbligata a renderli ben visibili all'utenza;
4. Le imprese non possono esercitare attività private in mercati paralleli quali quelli relativi all'ambito cimiteriale. Alle imprese funebri è vietato l'esercizio, anche tramite proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare attività funebre a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile; è altresì vietato riprodurre nominativi e numeri di telefono riconducibili ad attività funebri presenti nel territorio, su mezzi sanitari o in capo ad associazioni di volontariato;
5. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi in ambito necroscopico, intendendo per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie pubbliche e assimilabili e di obitori.

Articolo 72 – Attività, obblighi e divieti

1. L'attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti al decesso e all'organizzazione delle onoranze funebri;
 - b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
 - d) trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;
 - e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - f) eventuale gestione di case funerarie.
2. Il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività, è vietato e perseguibile.
3. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale sono svolti solo nelle sedi di imprese funebri certificate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali, crematori e di cimiteri.
4. L'utilizzo del procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente

ric conducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività, è vietato e perseguibile, per come previsto dagli ordinamenti civile e penale.

5. Al fine di tutelare l'utenza, l'attività funebre è incompatibile con:
 - a) la gestione del servizio cimiteriale;
 - b) la gestione del servizio obitoriale;
 - c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche e sia private;
 - d) il servizio privato di ambulanza in entità pubblica di emergenza sanitaria (Servizio emergenze 118), il servizio pubblico del trasporto sangue e organi.
 - e) il servizio dipendente presso qualsiasi attività sanitaria pubblica o convenzionata, ospedali, cliniche, centri analisi, strutture sanitarie, case protette, residenze sanitarie assistenziali (RSA) e postazioni di emergenza sanitaria, in qualsiasi forma contrattuale in essere."
6. È fatto inoltre divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
7. L'ufficio preposto verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per lo svolgimento l'esercizio dell'attività funebre.
8. Il direttore tecnico dell'attività funebre è obbligato a trasmettere in autocertificazione la situazione strutturale e gestionale della propria attività al Comune di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno e il Comune di competenza provvede al rilascio della nuova certificazione annuale entro sessanta giorni dalla presentazione."

Articolo 73 – Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati

1. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria, e il suo esercizio è subordinato alla sussistenza e alla permanenza dei seguenti requisiti:
 - a) una sede idonea e adeguata alla trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, diversi dalle altre attività svolte con la stessa partita Iva. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre è esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese e lo stesso è esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;
 - b) un'autofunebre, con relativa idoneità sanitaria, di proprietà o in leasing, adibito al trasporto di salme e di cadaveri, e un'autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa nazionale vigente, verificati dalle ASP, e adeguate dotazioni per la sanificazione del vano di carico del mezzo funebre e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio. Il lavaggio della carrozzeria esterna e dell'abitacolo può essere effettuato all'esterno dell'impresa presso autolavaggi autorizzati;

c) un responsabile, o direttore tecnico, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, assunto secondo la normativa statale vigente in materia, che può coincidere con il titolare, legale rappresentante della stessa o socio lavoratore;

d) almeno quattro operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d), si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi, di cui all'articolo 8-bis L.R. n. 48/2019 e s.m.i, di specifici contratti continuativi e di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento di tutte le fasi dell'attività funebre, dichiarati tramite SCIA e registrati presso la camera di commercio. Tali contratti sono comunicati al Comune dove opera l'impresa, nonché all'utente finale.

3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d), si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso consorzi o società consortili, i quali garantiscono in via continuativa ai propri associati la disponibilità di mezzi e personale per lo svolgimento di tutte le fasi del servizio, in maniera autonoma, ovvero senza il ricorso ad altri soggetti, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8-bis L.R. n. 48/2019 e s.m.i.

4. Il titolare, il socio o responsabile possono svolgere anche le mansioni di necroforo.

5. Le figure professionali del personale dell'impresa funebre sono le seguenti:

a) direttore tecnico/addetto alla trattazione degli affari;

b) necroforo/addetto al trasporto, col ruolo di svolgere la preparazione del defunto, la sua sistemazione nel feretro, la sigillatura, oltre la movimentazione dei feretri e l'organizzazione della cerimonia.

6. Per l'apertura di sedi secondarie è necessaria la presentazione di specifica SCIA al Comune competente con l'indicazione dell'addetto alla trattazione degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o le altre sedi, in possesso dei requisiti formativi di legge e con regolare rapporto di lavoro. Le sedi secondarie, al pari della sede principale, espongono l'orario di apertura al pubblico e il tariffario delle prestazioni.

7. Le imprese funebri che hanno sede in altre regioni o all'estero, e che intendono operare in maniera continuativa sul territorio regionale calabrese con una propria sede, devono possedere i requisiti di cui al presente articolo e all'articolo 9, presentando specifica SCIA nel Comune ove le stesse hanno la sede amministrativa, nella quale dichiarare i requisiti di cui al presente articolo e agli articoli 8-bis e 9 L.R. n. 48/2019 e s.m.i.

8. Le imprese funebri che hanno sede nelle altre regioni ma che svolgono attività di trasporto cadavere verso i comuni della Calabria, con eventuale cerimonia e trasporto al cimitero, operano con proprio personale ovvero, tramite mandato, nelle forme di legge e col consenso della famiglia, possono affidare ad impresa funebre locale, regolarmente autorizzata, l'esecuzione del servizio.

9. Le imprese funebri già esistenti si adeguano alle disposizioni della presente legge entro il 28 febbraio 2024, ripresentando la SCIA, integrando il possesso dei requisiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 9 L.R. n. 48/2019 e s.m.i. I comuni, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di impresa funebre, entro i successivi sessanta giorni, rilasciano la certificazione di validità annuale.

Articolo 74 - Accertamento dei requisiti

1. La certificazione ha validità annuale ed è validata ripresentando, presso il Comune dove si esercita l'attività suddetta, un'autocertificazione che attesti la continuità e la persistenza, per l'anno in corso, dei requisiti previsti all'articolo 8. In caso di variazioni strutturali o logistiche è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.
2. La mancata acquisizione o presentazione della certificazione equivale a carenza dei requisiti e comporta l'immediata cessazione dell'attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

Disposizioni varie

Articolo 75 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 76 - Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 77 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 78 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri, preferibilmente in formato elettronico, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
4. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di seppellimento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 79 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 79, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui al terzo comma dell'art. 76.

Articolo 80 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II

Norme transitorie - disposizioni finali

Articolo 86 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
3. Le disposizioni di cui all'art. 51 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Gli adempimenti di cui all'art. 53 relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 87 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. ..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 88 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria emana gli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 90 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 91 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 92 - Tariffe

1. La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale.
2. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.
3. Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione finanziario, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 93 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 48, alla n. 38/2023 e alle norme statali in vigore ed in particolare al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

	COMUNE DI ACQUARO Reg. n. ____ del _____	
	(Provincia di Vibo Valentia)	
	SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE DI _____ LOCULO/I	
	CIMITERIALI (Allegato A/1)	
	L'anno _____ addì _____ del mese di _____, nella Casa	
	Comunale, con la presente scrittura privata, da registrarsi in caso di uso,	
	si sono costituiti:	
	1)- _____, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.	
	- Urbanistica, giusto decreto _____, la quale	
	agisce in nome e per conto del Comune di Acquaro, ai sensi dell'articolo 107	
	T.U.E.L., avente P.I. 00313680795;	
	2)- Il/La Signore/a _____, nato/a a _____ il _____,	
	residente a _____ in Via _____ n. _____ c.f.:	
	_____;	
	VISTA la richiesta di assegnazione in concessione di loculi nel cimitero	
	comunale di _____ pervenuta al protocollo dell'Ente al n. _____ del	
	_____;	
	Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula di comune accordo	
	quanto segue.	
	Art. 1 - Il Comune di Acquaro, nella sua persona del Responsabile dell'Area	
	Tecnica.	
	CONCEDE	
	per la durata di anni 30 (trenta) al _____, che accetta, si	
	obbliga e stipula per sé e per gli eredi, l'uso dei loculi cimiteriali nel	

	Cimitero di _____ identificati in planimetria con il codice	
	XXXX.	
	La concessione medesima può essere oggetto di successivi rinnovi decennali,	
	per una durata complessiva massima, comprensiva della concessione iniziale e	
	dei rinnovi, non superiore a 99 (novantanove) anni, previo versamento della	
	tariffa in vigore al momento di ciascun rinnovo	
	Art. 2 - Il corrispettivo dovuto dal Concessionario al Comune pari a	
	€ _____ a norma del prezzo di vendita stabilito ed interamente	
	corrisposto mediante le modalità di pagamento previste dalla normativa	
	vigente (PagoPA, bonifico bancario, o altre modalità ammesse).	
	Art. 3 - La presente concessione si intende disposta, accettata fra le parti	
	ed operativa alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti	
	dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui	
	cimiteri che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ivi compreso	
	il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali,	
	le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate e accettate dal	
	concessionario nonché da tutte quelle altre disposizioni legislative e	
	regolamentari che potranno in seguito ed in proposito essere emanate dai	
	competenti organismi.	
	Art. 3-bis - Soggetti aventi diritto alla sepoltura. Il diritto d'uso della	
	sepoltura è riservato al concessionario e ai componenti della sua famiglia,	
	come individuati dall'art. 50 del vigente Regolamento comunale di Polizia	
	Mortuaria e Servizi Cimiteriali, fino al completamento della capienza del	
	sepolcro. I diritti e gli obblighi previsti nella presente concessione si	

	trasmettono per successione ereditaria o testamentaria ai sensi del medesimo	
	articolo."	
	Art. 4 - La concessione non dà diritto a proprietà, ma soltanto a quello di	
	sepoltura della salma nel loculo concesso identificato con il codice XXXX ,	
	restando espressamente vietato il trasferimento a terzi, sia per vendita che	
	per donazione.	
	Art. 5 - Le spese occorrenti per manutenzione dei loculi, della lapide e di	
	quant'altro forma oggetto della presente concessione, sono posti e rimarranno	
	ad esclusivo carico del concessionario o dei suoi eredi. È data facoltà al	
	Comune di sostituirsi d'ufficio, con diritto di piena rivalsa al rimborso,	
	quando, il concessionario o eredi, chiamati, anche verbalmente, a provvedere	
	ai suddetti lavori di manutenzione e restauro, avessero a rifiutarsi o	
	comunque non provvedessero entro i termini loro assegnati dal Comune	
	medesimo.	
	Art. 6 - La concessione del diritto d'uso del loculo viene disposta per un	
	periodo di anni 30 (trenta) decorrenti dalla data di stipula del presente	
	atto.	
	Art.7 - Al concessionario non sarà riconosciuto alcun rimborso, diritto,	
	rivalsa o compensazione in caso la salma, per motivi imputabili alla volontà	
	dello stesso concessionario, venga trasportata o comunque rimossa dai loculi	
	concessi con il presente atto.	
	ART. 8 - L'Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna verso il	
	concessionario per distruzione, in tutto o in parte, del loculo concesso per	
	per qualsiasi causa fortuita o di forza maggiore.	
	Art. 9 - Allo scadere della concessione, se non rinnovata oppure per	
	decorrenza dei 99 anni, i loculi cimiteriali ritornano nella piena e completa	

	disponibilità del Comune; è fatto obbligo al concessionario di procedere,	
	entro i termini di scadenza della concessione, al trasferimento dei resti	
	mortali ed a rendere libero e disponibile per il Comune il loculo oggetto	
	della concessione medesima. In difetto di domanda di rinnovo entro i sei mesi	
	successivi alla scadenza, il Comune entrerà nella piena disponibilità del	
	manufatto cimiteriale, dopo aver provveduto alla sistemazione dei resti	
	mortali ivi presenti nell'ossario comune, salvo che i parenti del defunto,	
	previo compimento degli atti necessari ed eventuale stipula dell'atto di	
	concessione, non abbiano chiesto di riporle in apposita cassetta da	
	conservare in una nicchia dell'ossario.	
	Art. 9-bis - La concessione è soggetta a decadenza nei casi previsti	
	dall'art. 59 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Servizi	
	Cimiteriali, e in particolare: a) quando la sepoltura individuale non sia	
	stata occupata dalla salma entro 30 giorni dal decesso; b) quando venga	
	ascertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; c)	
	quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria; d) in caso di	
	grave inadempienza agli obblighi previsti nel presente atto o nel	
	Regolamento. La concessione è altresì soggetta a revoca per ragioni di	
	interesse pubblico ai sensi dell'art. 58 del Regolamento.	
	Art. 9-ter - In caso di decesso del concessionario, gli aventi diritto sono	
	tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi	
	dalla data del decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento	
	dell'intestazione della concessione ai sensi dell'art. 53 del vigente	
	Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali. Trascorso il	
	termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto, il Comune	
	può procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.	

[illegible]

	COMUNE DI ACQUARO Reg. n. __ del _____	
	(Provincia di Vibo Valentia)	
	SCRITTURA PRIVATA PER CONCESSIONE DI SUOLO PER REALIZZAZIONE	
	DI _____ LOCULO/I CIMITERIALI (Allegato A/2)	
	L'anno _____ addì _____ del mese di _____, nella Casa	
	Comunale, con la presente scrittura privata, da registrarsi in caso di uso,	
	si sono costituiti:	
	1)- _____, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP.	
	- Urbanistica, giusto decreto _____, la quale	
	agisce in nome e per conto del Comune di Acquaro, ai sensi dell'articolo 107	
	T.U.E.L., avente P.I. 00313680795;	
	2)- Il/La Signore/a _____, nato/a ad _____ il _____,	
	residente a _____ in Via _____ n. _____ c.f.:	
	_____;	
	VISTA la richiesta di assegnazione in concessione suolo per la realizzazione	
	di _____ loculi nel cimitero comunale di _____ pervenuta al protocollo	
	dell'Ente al n. _____ del _____ sottoscritta da _____;	
	Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula di comune accordo	
	quanto segue.	
	Il Comune di Acquaro, nella sua persona del Responsabile dell'Area Tecnica.	
	CONCEDE	
	Art. 1 - per la durata di anni 30 (trenta) al _____, che	
	accetta, si obbliga e stipula per sé e per gli eredi, l'uso del suolo,	
	identificato nell'allegata planimetria, per la realizzazione di _____ loculi	

	nel Cimitero di _____ . La concessione medesima può essere oggetto	
	di successivi rinnovi decennali, per una durata complessiva massima,	
	comprensiva della concessione iniziale e dei rinnovi, non superiore a 99	
	(novantanove) anni, previo versamento della tariffa in vigore al momento di	
	ciascun rinnovo.	
	Art. 2 - Il corrispettivo dovuto dal Concessionario al Comune pari a €	
	_____ a norma del prezzo di vendita stabilito ed interamente	
	corrisposto mediante le modalità di pagamento previste dalla normativa	
	vigente (PagoPA, bonifico bancario, o altre modalità ammesse).	
	Art. 3 - La presente concessione si intende disposta, accettata fra le parti	
	ed operativa alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti	
	dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui	
	cimiteri che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ivi compreso	
	il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali,	
	le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate e accettate dal	
	concessionario, nonché da tutte quelle altre disposizioni legislative e	
	regolamentari che potranno in seguito ed in proposito essere emanate dai	
	competenti organismi.	
	Art. 3-bis - Il diritto d'uso della sepoltura è riservato al concessionario e	
	ai componenti della sua famiglia, come individuati dall'art. 50 del vigente	
	Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali, fino al	
	completamento della capienza del sepolcro. I diritti e gli obblighi previsti	
	nella presente concessione si trasmettono per successione ereditaria o	
	testamentaria ai sensi del medesimo articolo.	

	Art. 4 - La concessione non dà diritto a proprietà, ma soltanto al diritto di	
	sepoltura delle salme nei loculi che saranno realizzati, nel rispetto del	
	regolamento edilizio comunale, sul suolo concesso, restando espressamente	
	vietato il trasferimento a terzi, sia per vendita che per donazione.	
	Art. 5 - Le spese occorrenti per la realizzazione dei _____ loculi, e	
	successiva manutenzione degli stessi e di quant'altro forma oggetto della	
	presente concessione, sono posti e rimarranno ad esclusivo carico del	
	concessionario o dei suoi eredi. È data facoltà al Comune di sostituirsi	
	d'ufficio, con diritto di piena rivalsa al rimborso, quando, il	
	concessionario o eredi, chiamati, anche verbalmente, a provvedere ai suddetti	
	lavori di manutenzione e restauro, avessero a rifiutarsi o comunque non	
	provvedessero entro i termini loro assegnati dal Comune medesimo.	
	Art. 5-bis - Il concessionario è tenuto a presentare il progetto di	
	costruzione dei loculi entro _____ giorni dalla data di stipula del presente	
	atto, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 63 del vigente	
	Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali. Le opere	
	devono essere ultimate entro il termine stabilito nell'atto di approvazione	
	del progetto. Il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile prima	
	dell'utilizzo. La mancata presentazione del progetto o il mancato	
	completamento delle opere nei termini costituisce causa di decadenza della	
	concessione ai sensi dell'art. 59 del Regolamento.	
	Art. 6 - La concessione del diritto d'uso del suolo per la realizzazione di	
	_____ loculi viene disposta per un periodo di anni 30 (trenta) decorrenti	
	dalla data di stipula del presente atto.	

	Art.7 - Al concessionario non sarà riconosciuto alcun rimborso, diritto,	
	rivalsa o compensazione in caso la salma, per motivi imputabili alla volontà	
	dello stesso concessionario, venga trasportata o comunque rimossa dai loculi	
	realizzati sul suolo assegnato con il presente atto.	
	ART. 8 - L'Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna verso il	
	concessionario per distruzione, in tutto o in parte, del loculo realizzato	
	sul suolo concesso per qualsiasi causa fortuita o di forza maggiore.	
	Art. 9 - Allo scadere della concessione, se non rinnovata oppure per	
	decorrenza dei 99 anni, il suolo e i loculi cimiteriali ivi realizzati	
	ritornano nella piena e completa disponibilità del Comune; è fatto obbligo al	
	concessionario di procedere, entro i termini di scadenza della concessione,	
	al trasferimento dei resti mortali ed a rendere libero e disponibile per il	
	Comune il suolo oggetto della concessione medesima. In difetto di domanda di	
	rinnovo entro i sei mesi successivi alla scadenza, il Comune entrerà nella	
	piena disponibilità del manufatto cimiteriale realizzato sul suolo concesso,	
	dopo aver provveduto alla sistemazione dei resti mortali ivi presenti	
	nell'ossario comune, salvo che i parenti del defunto, previo compimento degli	
	atti necessari ed eventuale stipula dell'atto di concessione, non abbiano	
	chiesto di riporle in apposita cassetta da conservare in una nicchia	
	dell'ossario.	
	Art. 9-bis - La concessione è soggetta a decadenza nei casi previsti	
	dall'art. 59 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Servizi	
	Cimiteriali, e in particolare: a) quando venga accertato che la concessione	
	sia oggetto di lucro o di speculazione; b) quando non si sia provveduto alla	
	costruzione delle opere entro i termini fissati; c) quando la sepoltura	

	risulti in stato di abbandono per incuria; d) in caso di grave inadempienza	
	agli obblighi previsti nel presente atto o nel Regolamento. La concessione è	
	altresì soggetta a revoca per ragioni di interesse pubblico ai sensi	
	dell'art. 58 del Regolamento.	
	Art. 9-tris - In caso di decesso del concessionario, gli aventi diritto sono	
	tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi	
	dalla data del decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento	
	dell'intestazione della concessione ai sensi dell'art. 53 del vigente	
	Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali. Trascorso il	
	termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto, il Comune	
	può procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.	
	Art. 9-quater - Il concessionario o gli aventi diritto possono rinunciare	
	alla concessione alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 55 e	
	56 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e Servizi	
	Cimiteriali. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.	
	ART. 10 - Tutte le spese inerenti il presente, nessuna eccettuata od esclusa,	
	sono a carico del concessionario.	
	La parte	Il Responsabile dell'Area Tecnica
	_____	_____